

0.317

CONGREGAZIONE DEGLI OPERAI  
DELLA DIVINA PIETÀ DI ROMA

---

# REGOLAMENTO

111

## AMMINISTRAZIONE E SERVIZIO INTERNO



NOVAGRAFIA - 1956





## CAPO I.

### Della elezione dei Soci della Congregazione.

#### ART. 1.

Qualunque Deputato, che al Consiglio di amministrazione faccia proposta di ammettere un nuovo individuo a *Socio* della Congregazione, dovrà dare esatte informazioni tanto sulla condizione sociale, quanto sulla bontà di costumi, pietà e prudenza del candidato.

#### ART. 2.

Quante volte la maggioranza del Consiglio di amministrazione ritenga sufficienti le informazioni avute, potrà divenire alla votazione per la proposta di ammissione del nuovo Socio. A tale effetto il Segretario, od altri in sua vece, distribuirà a ciascuno dei Deputati presenti all'Adu-

nanza una palla bianca ed altra nera. Sul tavolo si porrà un'urna, ove ciascun Deputato deporrà il proprio voto. Se il candidato avrà ottenuto un maggior numero di voti bianchi, s'intenderà accettata la proposta di ammetterlo alla definitiva approvazione della Congregazione generale, che verrà in seguito a tal'uopo convocata dal Presidente, e nella quale si procederà nell'ammissione od esclusione del medesimo, colle stesse norme di votazione.

### ART. 3.

Ai *Socci* definitivamente eletti nella Congregazione generale, si darà dal Deputato Segretario partecipazione con lettera della loro elezione, rimettendo ad essi contemporaneamente una copia tanto dello Statuto organico, quanto del presente Regolamento.

L'eletto farà parte di diritto della Congregazione, quando abbia accettata con risposta in iscritto la sua nomina, che sarà a vita, salvo il caso previsto dall'art. 21 dello Statuto.

## CAPO II.

### Della elezione dei 10 Deputati del Consiglio di amministrazione e dei 14 Deputati dei Rioni.

#### IL PRESIDENTE O PROMOTORE

##### ART. 4.

L'elezione del *Presidente o Promotore* si effettua dalla Congregazione generale ogni tre anni, salvo caso di morte, di rinuncia, o dimissione come all'Art. 21 dello Statuto.

Essa però ha facoltà di confermare in carica lo stesso soggetto, a forma dell'Art. 5 del richiamato Statuto.

##### ART. 5.

La elezione o conferma si farà nel modo seguente:

Assumerà la Presidenza il Deputato Economo od il Deputato o Socio più anziano. Il medesimo, a mezzo del Segretario, fa distribuire ai *Deputati o Socii* presenti le schede di egual forma e colore, nelle quali da ciascuno dei congregati si scriverà secretamente il nome del *Deputato o Socio* che intende proporre a tale ufficio. Raccolte dal Se-

gretario tutte le schede, verranno queste recate a colui che tiene la Presidenza, e questi coadiuvato dal Segretario e da altro Deputato da esso designato, ne farà lo spoglio, confrontato innanzi tutto il numero delle schede con quello dei Congregati presenti, e proclamerà l'esito della votazione. Si riterrà eletto quello che avrà ottenuto la maggioranza dei voti. Nel caso di parità di voti, dovrà farsi una seconda votazione, essendo necessaria la maggioranza assoluta.

#### I DEPUTATI DEI SUSSIDI

##### ART. 6.

Ogni tre anni dalla Congregazione generale si procederà alla elezione o conferma degli altri tre Deputati dei sussidi, il quarto essendo a forma dell'Art. 5 dello Statuto, lo stesso Presidente. Le norme da seguirsi nella votazione sono quelle medesime stabilite nell'articolo precedente.

#### L'ECONOMO O CAMERLENGO

##### ART. 7.

La triennale elezione o conferma del medesimo si effettua colle norme di votazione stabilite nell'articolo 5 dovendo però assumere la Presidenza, il Promotore od altro Socio più anziano.

## IL SEGRETARIO

### ART. 8.

Eguualmente ogni tre anni si elegge o conferma, e per la votazione si tengono le norme sancite al precedente articolo, colla riserva che le funzioni del Segretario, in essa adunanza, si disimpegnano da altro Deputato, scelto dal Presidente.

IL PREFETTO DI CHIESA I DUE SINDACI,  
L'ARCHIVISTA ED I 14 DEPUTATI DEI RIONI

### ART. 9.

La loro elezione o conferma si effettuerà ogni tre anni colle stesse norme superiormente accennate all'art. 7.

## CAPO III.

Dell'elezione dei 4 Deputati  
per la distribuzione delle elemosine Santelli.

### ART. 10.

A forma dell'Art. 37 dello Statuto organico dovendo i 4 Deputati per la distribuzione delle elemosine *Santelli* essere scelti fra i dieci membri che compongono il Consi-

glio di amministrazione, la loro elezione dovrà farsi ogni triennio dal Consiglio stesso, il quale ha facoltà di confermarli, quante volte proseguano a far parte del medesimo.

Le norme da seguirsi per la loro elezione o conferma saranno quelle medesime adottate per le votazioni della Congregazione generale, esposte nell'art. 5, dovendo però in luogo dell'Economo tenere la Presidenza il Promotore.

#### CAPO IV.

### Convocazioni delle Adunanze ordinarie e straordinarie.

#### ART. 11.

A forma dell'Art. 17 dello Statuto le adunanze sono *ordinarie e straordinarie*. Le prime sono quelle del *Consiglio di amministrazione* e si tengono una volta il mese, le seconde o *Generali* tutte le volte il bisogno lo richieda.

#### ART. 12.

Quelle *ordinarie* o del Consiglio sono convocate o d'iniziativa propria del Presidente, ovvero a proposta a questi fatta dal Camerlengo.



Quelle *straordinarie o generali* per volontà dello stesso Presidente, o per richiesta di due Deputati o Socii, con dimanda da loro sottoscritta ed a lui diretta.

Debbono altresì convocarsi dallo stesso Presidente quando siano ordinate dall'Autorità governativa.

ART. 13.

L'avviso preventivo per ciascuna adunanza sarà trasmesso al domicilio di ciascun *Deputato o Socio* almeno due giorni prima, col mezzo dell'insergente od usciere. Sarà a stampa od in iscritto, e dovrà indicare genericamente le materie che dovranno discutersi.

ART. 14.

Saranno valide le adunanze alle quali intervenga almeno una metà dei Deputati o Socii, oltre il Presidente. Se per mancanza di numero dovesse convocarsi una nuova adunanza, dovrà nell'avviso preventivo dichiararsi che è una seconda convocazione.

In questa seconda adunanza saranno valide le deliberazioni, quando v'intervenga un terzo dei Deputati o Socii oltre il Presidente.

Per costituire il numero legale dovranno valutarsi come presenti i Deputati che siano assenti per giustificati motivi addotti alla Congregazione.

ART. 15.

Le deliberazioni si prendono sempre a maggioranza di voti. Si fanno per alzata e seduta, ovvero a mezzo del bussolo e per schede segrete quando si riferiscano a persone.

ART. 16.

Dovrà dal Deputato Segretario tenersi un Registro nel quale farà trascrivere i verbali delle diverse Adunanze, e da essi risulterà il giorno dell'Adunanza, se questa fu *Ordinaria o Straordinaria*, del *Consiglio* o della *Congregazione generale*, i nomi dei Deputati o Socii che vi presero parte, quali furono le materie trattate, quali le risoluzioni prese. Se vi ebbero luogo delle votazioni, indicare il numero dei voti favorevoli, o contrari, e degli astenuti.

ART. 17.

Nell'aprirsi di ciascuna adunanza il Deputato Segretario, o chi ne faccia le veci, dovrà dar lettura del verbale della riunione precedente, quale lettura terminata, il Presidente interpellerà i *Deputati* o *Socii* presenti, se abbiano a farvi osservazioni, e quando queste siano esaurite, si riterrà il medesimo approvato, e dovrà essere firmato dallo stesso Segretario.

ART. 18.

Evase le varie materie che erano nell'ordine del giorno e quelle che dal Presidente o Camerlengo si proponessero d'urgenza, il Presidente o chi ne faccia le veci, avrà cura di domandare ai *Deputati o Socii* se abbiano altre proposte da presentare, le quali però, a forma dell'Art. 24 dello Statuto, non potranno essere discusse che nella prossima tornata, salvo caso di urgenza riconosciuto unanimemente dai presenti.

Sul finire dell'Adunanza del Consiglio si faranno intervenire gl'impiegati principali dell'amministrazione per ricevere ordini, fare relazioni, dare notizie od altro, e prima di sciogliere l'adunanza stessa si dovranno interpellare se abbiano affari da riferire alla medesima.

Esauriti anche questi, si porrà termine alla seduta.

CAPO V.

**Delle attribuzioni dei Deputati o Soci e loro obblighi.**

ART. 19.

Le attribuzioni dei diversi *Deputati* che hanno un qualche ufficio, sono descritte nello Statuto dall'articolo 7 al 16 inclusive.

ART. 20.

I Deputati del Consiglio di amministrazione sono obbligati intervenire tanto alle Adunanze *ordinarie*, quanto a quelle *straordinarie* o *generali*, e qualora per tre volte di seguito fossero assenti senza un giustificato motivo, cesseranno di appartenere alla Congregazione come è stabilito dall'art. 21 dello Statuto.

ART. 21.

Eguale disposizione si prenderà a carico di coloro che per tre volte si ricusassero di eseguire quegl'incarichi, che loro venissero affidati, senza addurre una legittima scusa del loro rifiuto.

ART. 22.

Tutti i componenti la Congregazione interverranno a quelle funzioni religiose che si celebrano nella nostra Chiesa di S. Gregorio al Ponte Cestio, e che verranno accennate nel Capitolo VIII.

ART. 23.

Tanto i *Deputati del Consiglio di amministrazione* quanto quelli dei *Rioni* ed i *Socî* dovranno intervenire a tutte le Adunanze generali prendendo parte alla discus-

sione delle diverse materie poste all'ordine del giorno e dare il loro voto deliberativo.

ART. 24.

Si dovrà altresì dai *Deputati* e dai *Socî* informare il Consiglio di amministrazione di quei casi eccezionali di povertà, in cui venissero a scoprire trovarsi qualche famiglia nobile o civile, per quei benefici provvedimenti che si stimassero adottare, e prestarsi ciascuno a prendere quelle informazioni, che possano meglio dar lume alla nostra Congregazione, dei bisogni reali di coloro che si debbono sussidiare.

CAPO VI.

Norme per il conferimento dei diversi sussidi.

ART. 25.

Scopo principale della Congregazione a forma dell'Articolo 2 dello Statuto, essendo quello di somministrare elemosine e sussidi ordinarii od anche straordinarii secondo i casi, specialmente alle persone nobili e civili dimoranti in Roma, che dallo stato di agiatezza siano cadute in umile fortuna, i *Deputati* dovranno avere l'oculatezza di procedere in ciò colla massima prudenza e riservatezza, in rela-

zione tanto alle disposizioni dei testatori quanto al disposto del Capo IV dello Statuto.

ART. 26.

A forma dell'Art. 27 del medesimo, il massimo ed il minimo dei soccorsi sarà circoscritto dalle Lire 500 alle Lire 10 coll'avvertenza però che i sussidii superiori alle Lire 150, non potranno essere conferiti che dal Consiglio di amministrazione in tutto e per tutto in relazione al disposto dell'art. 34 dello Statuto stesso.

ART. 27.

A forma dell'art. 2 del richiamato Statuto può la Congregazione conferire elemosine e sussidii anche *ordinarii*, e questi si dichiara essere quelli che verranno assegnati dal Consiglio di Amministrazione, ad una qualche persona o famiglia bisognosa in una somma mensile per qualche tempo, da prefiggersi ad arbitrio del medesimo.

ART. 28.

Per gli altri soccorsi che saranno somministrati tanto dai quattro Deputati dei sussidi, quanto dai 14 Deputati dei Rioni si dispone quanto appresso.

a) Ricevute dai *Deputati dei sussidii* le somme che

Consiglio di Amministrazione saranno loro attribuite per erogare in elemosine, dovrà ciascuno dei medesimi, convocare in adunanza i *Deputati dei Rioni* rispettivi.

b) La convocazione sarà fatta per semplice intimo stampato o scritto, colla indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove dovranno convocarsi, quale intimazione sarà inviata almeno tre giorni prima.

c) Nel luogo, giorno, ed ora stabilita radunatisi i *Deputati dei Rioni* avanti il *Deputato dei sussidii* che assumerà le funzioni di Presidente, si passeranno in rassegna le diverse dimande di soccorsi, che gli stessi *Deputati dei Rioni* od il *Deputato dei sussidii* abbiano ricevute antecedentemente, e fatto innanzi tutto lo scarto di quelle che non abbiano i requisiti richiesti dallo Statuto, s'incominceranno a discutere le altre, ed a maggioranza di voti si stabilirà l'entità del sussidio da conferire salvo il disposto dal 2° comma dell'art. 31 dello Statuto.

d) Quante volte occorressero nuove informazioni pel conferimento di un qualche soccorso, potrà il *Deputato dei sussidii* convocare un'altra adunanza per sentire il risultato delle indagini praticate, ed in questa si stabilirà definitivamente il sussidio o la esclusione dal medesimo.

e) Tanto il *Deputato dei sussidii* quanto i *Deputati dei Rioni* eseguita la distribuzione delle elemosine dovranno a forma dell'art. 28 dello Statuto trasmettere al *Deputato Segretario* le note nominative dei sussidiati colle relative quietanze.

f) Qualora un *Deputato dei Rioni* non intervenisse per tre volte di seguito alle suddette adunanze senza una

giustificata ragione, s'intenderà il medesimo dimissionario, e dal *Deputato dei sussidii* ne sarà data partecipazione al Consiglio di amministrazione perchè a forma dello Statuto si proceda al rimpiazzo del medesimo.

ART. 29.

Pel conferimento delle elemosine i Deputati dei sussidii hanno il riparto dei Rioni in relazione alla popolazione come segue:

- 1°. Monti, Campitelli e Trevi,
- 2°. Ponte, Colonna e Campo Marzio,
- 3°. Regola, Parione, S. Eustachio, Pigna e S. Angelo,
- 4°. Borgo, Trastevere e Ripa.

ART. 30.

I Rioni, come sopra a ciascun *Deputato dei sussidii* spettanti, saranno stabiliti dalla Congregazione generale nell'atto della loro nomina a tale officio, come egualmente si farà per ciascun *Deputato dei Rioni*.

ART. 31.

A toglier poi ogni dubbio circa le strade, case, ed abitanti, compresi in ciascun Rione, si dichiara, che do-



vrà osservarsi la distribuzione e divisione delle Parrocchie assegnate in ognuno dei medesimi.

ART. 32.

Il Consiglio di amministrazione, a forma dello Statuto e secondo le forze del suo bilancio, stabilirà a favore dei *Deputati dei Sussidii*, e dei *Rioni* almeno tre volte l'anno, una somma per distribuirla in elemosine; e quantunque possa esser libero di ordinarle in qualunque mese, pur tuttavia avrà cura di ciò fare interpolatamente, onde non accostumare i bisognosi ad avanzare domande in determinate epoche dell'anno.

ART. 33.

Ai Deputati poi del Consiglio di amministrazione, come si è fin qui praticato si conferirà tre volte l'anno una piccola somma, perchè a loro arbitrio sia distribuita ai poveri, sempre però secondo le norme dello Statuto, restando obbligati anch'essi di esibire le note nominative colle quietanze dei sussidiari a forma dell'Art. 28 dello Statuto stesso.

ART. 34.

Dopo che sarà stato chiuso il Conto Consuntivo dell'anno precedente e costatata la rimanenza di cassa, si

preleverà anzitutto un fondo di riserva secondo la entità dell'amministrazione, ed il residuo o verrà erogato in una straordinaria distribuzione di elemosine, o verrà portato in aumento di capitale.

## CAPO VII.

### Oneri speciali di beneficenza.

#### ART. 35.

Per testamentarie disposizioni tanto di *Gaspare* quanto del suo fratello *Liberale Cagnetti* debbono farsi due distribuzioni annue di pane ai poveri, una nel giorno della festa di S. Anna, e l'altra ad arbitrio della Congregazione.

Col fondo assegnato per questo titolo saranno pertanto fatti tanti biglietti di pane che verranno in porzioni eguali distribuiti ai 4 *Deputati dei sussidii*, perchè essi li consegnino ai poveri.

#### ART. 36.

Per disposizione della bo. me. *Innocenzo Raimondo Masetti*, colla rendita della sua eredità si debbono pagare gli alimenti in ragione di Lire 26. 87.5 mensuali a tutte quelle parenti che avessero volontà di ritirarsi in Mona-

stero per tutto quel tempo che a loro piacesse, e mancando queste, volle che di tale disposizione godessero le figlie *romane* di *Avvocati romani* povere, purchè non avessero una età maggiore di anni 20, cui chiamava a succedere anche le *fanciulle romane* di padri e madri romani di civil condizione esclusi gli artigiani ed i nobili. Quando pertanto vi siano fondi disponibili pel conferimento di un qualche posto, dovrà darsene avviso al pubblico per norma di quelle fanciulle che volessero concorrervi, ed il Consiglio di Amministrazione, previa la verifica dei requisiti richiesti dal testatore, procederà a maggioranza di voti alla nomina delle medesime.

ART. 37.

Il Canonico D. *Giuseppe Jacobini* di fe. me. istituì anch'esso colle rendite della sua eredità *due ordini di assegnamento* a favore dei poveri, intitolati *porzioni*. Il *primo* volle fosse formato di sole undici persone coll'annuo assegno di Lire 19. 35 per ciascuna, riservandone la nomina all'Arciprete e Canonici di S. Maria in Cosmedin. Il *secondo*, coll'annuo assegno portato a Lire 32. 25 per ciascuna, e per quel numero che avrebbe comportato la rendita della sua eredità, dispose fosse in perpetuo riservato per diritto di nomina ai Deputati componenti il Consiglio amministrativo. Questi pertanto, a loro arbitrio ed a maggioranza di voti procederanno alla nomina di coloro che dovranno usufruirne quando ne sia il caso.

ART. 38.

Un sussidio dotale annuo di Lire 129 da pagarsi nella prima Domenica di Ottobre, alla zitella che avesse con più frequenza assistito alla divozione del Rosario nella Chiesa di S. Sabina, veniva istituito dall'Avvocato *Gaspare Cagnetti*, e perciò allorquando il Rettore pro tempore di quella Chiesa abbia data partecipazione al nostro Istituto del nome e cognome della giovane che l'abbia meritato, verrà dal Deputato Economo ordinata la tratta del relativo mandato di pagamento.

ART. 39.

Altro sussidio dotale annuo di Lire 134:37.5 fu pure ordinato dalla bo: me. di D. *Giovanni Arquedas* e questo si deve conferire dalla Nostra Congregazione ad una zitella romana per monacazione o matrimonio a forma del Rescritto SSm<sup>o</sup> del 24 settembre 1845.

## CAPO VIII.

### Opere di Culto.

#### ART. 40.

Gli obblighi di Messe, ed altri Legati di culto, per benedizioni del SS. Sacramento, novene, feste ecc. si dovranno adempire nella Nostra Chiesa di San Gregorio al Ponte Cestio, in tutto e per tutto a forma delle varie disposizioni dei testatori, in corresponsivo dell'eredità o legati generosamente lasciati alla Nostra Congregazione.

#### ART. 41.

Oltre le diverse ingiunzioni dei testatori due Feste speciali si celebrano nella detta nostra Chiesa. Quella di *S. Gregorio Magno* che cade il 12 Marzo e quella del *Patrocinio della Beata Vergine Maria*, nella seconda Domenica di Novembre.

A tali festività si provvede col fondo iscritto in Preventivo per spese di culto.

#### ART. 42.

Un funerale annuo con Messa cantata e colla presenza dei *Deputati e Socii* si celebra pure nella Nostra



Chiesa nel mese di Dicembre in suffragio dell'anima della ch. me. Marchese Giuseppe Origo, che lasciò la sua eredità alla Nostra Congregazione, colla distribuzione, ai *Deputati* presenti, di una candela di cera del peso di grammi 333.

ART. 43.

Altro funerale ha luogo pure annualmente coll' intervento dei *Deputati* e *Socî* e colla distribuzione di cera come sopra, il 16 Novembre in suffragio della bo. me. del Comm. Marco Santelli, che nominò erede universale del suo patrimonio la Nostra Congregazione.

ART. 44.

Finalmente per antica consuetudine si celebra un funerale annuo in suffragio dei *Deputati* e *Soci* defonti, in tutto e per tutto come sopra. Vengono poi fatte, particolari esequie alla morte di ciascun *Deputato*, o *Socio* e più solenni quando avviene quella del Sommo Pontefice.

ART. 45.

Parimente nella nostra Chiesa dovranno eseguirsi quelle funzioni che dall'Autorità ecclesiastica venissero ordinate.

## CAPO IX.

### Dei Congressi amministrativi od economici.

#### ART. 46.

Il Deputato Economo o Camerlengo, per il regolare andamento dell'amministrazione raduna, quando il bisogno lo richieda, con intimazione da inviarsi almeno tre giorni prima, gl'impiegati addetti alla Congregazione, cioè il *Procuratore legale*, il *Computista*, il *Tesoriere od Esattore*, il *sotto Segretario*, l'*Architetto*, ed altri se vi siano, al Congresso detto *economico* od amministrativo, per conoscere l'operato da ciascuno di loro in relazione alle rispettive attribuzioni.

#### ART. 47.

Il Congresso stesso è presieduto dal *Camerlengo od Economo* o da quel *Deputato* che ne facesse le veci, spettando a lui solo il voto deliberativo, ed agli altri il consultivo.

#### ART. 48.

In detto Congresso si esaminano e discutono tutti gli affari amministrativi che o debbono poscia venire approvati dal *Consiglio di Amministrazione*, od hanno necessità della sola sanzione del Deputato Camerlengo.

ART. 49.

Si determinano i contratti da farsi e le loro condizioni, si passano in rassegna i debitori per quelle disposizioni che si credessero adottare costringendoli giudizialmente od in via conciliativa al pagamento di quanto è da loro dovuto.

ART. 50.

Finalmente si discutono i temperamenti da adottarsi per diminuire le spese, accrescere le rendite e semplicizzare le operazioni della contabilità.

ART. 51.

Dal Computista, dal Sotto-Segretario o da altro impiegato, verranno redatti i Verbali di ciascuna adunanza, e questi si custodiranno in Computisteria.

ART. 52.

Tutti gl'impiegati di cui all'art. 46 hanno l'obbligo d'intervenire ai detti Congressi, e se mancassero ai medesimi più d'una volta senza giustificare al Deputato Economo la loro assenza, saranno da questo ammoniti e perdurando nell'assenza, ne farà relazione al Consiglio di Amministrazione per applicar loro più severe misure.



## CAPO X.

### Eredità Santelli.

#### ART. 53.

Lo Statuto dall'art. 36 al 40 inclusive stabilisce le norme colle quali si deve provvedere alla erogazione delle rendite di questa Eredità. Quindi riferendosi alle disposizioni stesse si determina che i *quattro Deputati* del Consiglio di amministrazione che dal medesimo come si disse all'art. 10 del presente Regolamento, saranno scelti per conferire i sussidii sui fondi di questa Eredità, dovranno innanzi tutto assumere particolareggiate informazioni sullo stato della vera e reale povertà anche relativa, delle persone che è nostro istituto di sovvenire a forma dell'art. 2 dello Statuto.

#### ART. 54.

Saranno obbligati richiedere a tutti coloro che imploreranno ajuto, di esibire secondo la volontà del testatore le fedì di battesimo tanto dei genitori, quanto di essi stessi, dalle quali risulti essere tutti romani.

#### ART. 55.

Le somme quindi che dal Consiglio di amministrazione saranno poste a loro disposizione a forma degli ar-

ticoli 33 e 38 dello Statuto, saranno divise per un terzo in favore dei poveri della Parrocchia di S. Maria in Campitelli, e per gli altri due terzi a favore di quelli delle Parrocchie di S. Marco, S. Angelo in Pescheria e S. Bartolomeo all'Isola.

ART. 56.

I *Quattro Deputati* però, incaricati della distribuzione, non potranno concedere sussidii minori di L. 10, nè maggiori di L. 150, a forma dell'art. 34 dello Statuto, restando riservata la concessione di quelli di maggiore entità al Consiglio di amministrazione.

ART. 57.

Dovranno i suddetti Deputati giustificare l'erogazione delle somme poste a loro disposizione, colla esibita al Deputato-Segretario delle note nominative dei sussidiati colle relative quietanze a forma dell'art. 28 dello Statuto.

ART. 58.

Il Consiglio poi di amministrazione per i sussidii da accordarsi ai poveri delle altre Parrocchie di Roma, e per quelli superiori alle L. 150 si conformerà in tutto e per tutto alle disposizioni degli art. 27 e 34 dello Statuto.

## CAPO XI.

### **Impiegati - loro nomine - attribuzioni discipline - pensioni.**

#### ART. 59.

Lo Statuto all'art. 41 stabilisce pel servizio della Congregazione, compresa anche l'Amministrazione della Eredità Santelli, i seguenti impiegati:

- Un Procuratore legale,
- » Tesoriere od Esattore,
- » Architetto,
- » Sotto-Segretario.
- » Computista,
- » Commesso,
- » Scrittore,
- » Inserviente od Usciere,

e pel servizio della Chiesa

- Un Sagrestano,
- » Chierico.

#### ART. 60.

La scelta dei suddetti impiegati sarà fatta dal Consiglio di amministrazione a voti segreti fra i diversi concorrenti che siano riconosciuti notoriamente abili al disimpegno delle loro rispettive attribuzioni, e che abbiano fornito i titoli della loro onestà, intelligenza ed operosità.

ART. 61.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'orario di Ufficio per gli adetti alla Computisteria, i rispettivi stipendii e retribuzioni per operazioni ed incarichi straordinarii, come pure è in facoltà di diminuire od accrescere le loro attribuzioni.

ART. 62.

E' pure riservato al medesimo, a forma del richiamato art. 41 dello Statuto, il diritto di accrescere e diminuire il numero degl'impiegati stessi ed inservienti.

ART. 63.

Per coloro che anteriormente all'approvazione del presente Regolamento si trovano già a prestare servizio presso la nostra Congregazione, nulla viene innovato in ordine ai privilegi di anzianità, stipendi, soprassoldi, retribuzioni ed altro in loro favore fino al presente giorno decretati.

ART. 64.

Gli stipendi degli impiegati ed inservienti vengono soddisfatti al principio di ciascun mese. Gli onorari del

Procuratore legale ed Architetto alla fine di ciascun trimestre.

#### IL PROCURATORE LEGALE

##### ART. 65.

Assiste l'amministrazione in tutti gli affari giudiziari e stragiudiziali a richiesta della Congregazione, del Presidente o Camerlengo o di chi sia da loro delegato.

##### ART. 66.

Emette il proprio parere sui diversi contratti da farsi dalla Congregazione, tanto pubblici quanto privati, ne modifica e corregge le minute, ed assiste alla stipolazione dei medesimi. E' altresì obbligato redigere quelle minute di lettere che si riferiscono a questioni legali, e stendere in proposito memorie o fatti informativi.

##### ART. 67.

Difende ed assiste nella propria qualifica la Congregazione, tanto a voce quanto in iscritto dinanzi qualunque Pretore, Giudice, Tribunale e Corte di Cassazione per qualunque somma, interesse, questione; e quante volte sia necessaria l'opera altresì di un Avvocato, ne farà rapporto al Presidente o Camerlengo, perchè questi coll'annuenza del Con-

siglio di Amministrazione provveda alla nomina del medesimo.

ART. 68.

Sarà rimborsato nelle cause passive delle sole spese vive da esso sostenute, da tassarsi secondo le leggi vigenti, comprese le copie tanto in carta semplice, quanto bollata. Nelle cause attive poi, ove esso avesse ricevuto delle anticipazioni, e la parte soccombente fosse condannata alle spese, dovrà rifondere alla Congregazione le somme antistate, restando a suo beneficio le tasse e funzioni di Procuratore.

ART. 69.

Interviene ai Congressi economici od amministrativi, e deve trovarsi a disposizione del Consiglio di amministrazione nelle sue adunanze, per esservi chiamato a dar discarico delle pendenze giudiziali od estragiudiziali al medesimo affidate.

In corresponsivo dell'opera che presta è al medesimo assegnato un onorario annuo.

IL TESORIERE OD ESATTORE

ART. 70.

Il nostro Istituto non ha presentemente, un Tesoriere, ma un Esattore, cui è altresì affidato l'incarico di Paga-

tore. L'Esattore non può esercitare il suo ufficio, senza la preventiva consegna di una congrua cauzione in effetti pubblici, titoli di rendita, iscrizione ipotecaria, od altra garanzia, da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione. Ad esso è affidata la riscossione di tutte le rendite, che effettua col rilascio di ricevute staccate da un bollettario a madre e figlia, che deve avere il suo numero progressivo, ed il timbro della Congregazione: avvertendo che per le rendite della Eredità Santelli tiene un separato bollettario.

ART. 71.

Alla fine di ciascun mese, trasmette alla Computisteria le bollette madri dell'esigenze da esso fatte, col totale dell'importo delle medesime, munito della sua firma.

ART. 72.

Paga tutte le imposte, e le piccole spese, che gli vengono in seguito rimborsate mensilmente con appositi mandati.

ART. 73.

Paga altresì tutti i mandati di pagamento, che vengono tratti su di lui, e quando questi siano quietanzati, li rimette alla Computisteria, perchè ne rediga il conto di sgravio all'importare del danaro presso di lui giacente in Cassa.

ART. 74.

Le rimanenze di cassa, potrà la Congregazione ordinare siano dal medesimo depositate a conto corrente, presso qualche pubblico Istituto di credito, ed in questo caso i *chèques* pel ritiro delle somme saranno firmati dal Deputato Camerlengo e dal Computista.

ART. 75.

Eseguisce le disposizioni del Camerlengo nello stabilire i contratti di affitto, firma le rispettive locazioni, curando la registrazione delle medesime, e le passa quindi alla Computisteria.

ART. 76.

Riferisce al Camerlengo tutto quanto possa aver relazione ai lavori di grosse e piccole riparazioni che si debbano fare ai diversi fabbricati e degli acconciami relativi, ed in caso di somma urgenza provvede subito alla esecuzione dei medesimi, dovendone contemporaneamente dar parte al Camerlengo.

ART. 77.

Fa rapporto nei Congressi economici, od in quelli del Consiglio di amministrazione, cui dovrà sempre interve-



nire, salvo giustificato impedimento, dei diversi debitori morosi, affinchè siano prese a carico dei medesimi le opportune disposizioni, per costringerli al pagamento, come pure riferisce sopra ogni altro interesse della Congregazione.

### L'ARCHITETTO

#### ART. 78.

In corresponsività dell'onorario assegnatogli ed indipendentemente dalle competenze *delle tare* che percepisce dagli artisti deve:

a) Far eseguire i lavori di ordinaria manutenzione ai diversi fabbricati, invigilando che gli artisti li eseguiscano secondo le prescrizioni date.

b) Sorvegliare e dirigere tutti i lavori che si danno a pubblico incanto od a trattativa privata, ed ispezionando di quando in quando i fabbricati, per proporre tutti quei provvedimenti atti alla conservazione dei medesimi.

c) Rilevare ad ogni richiesta dell'Amministrazione le piante ed altri tipi necessari dei fabbricati, redigere le stime, le consegne degli appartamenti agl'inquilini, dare il proprio parere sulle pigioni da stabilirsi, fare progetti per l'ampliamento o la riedificazione dei fabbricati, compilare i relativi scandagli e le perizie dei lavori occorrenti.

ART. 79.

Saranno al medesimo rimborsate le spese di carta bollata, e delle copie di relazioni e perizie.

ART. 80.

Resta a suo carico ed a sua responsabilità, la spesa e la nomina di qualunque misuratore volesse destinare alla verifica e misure dei lavori.

ART. 81.

Si riserva al Camerlengo, la facoltà di nominare quando lo creda opportuno, un sorvegliante-assistente ai lavori di ordinaria manutenzione, ed a qualunque nuova opera di fabbrica, e questi dovrà essere sotto la dipendenza dell'Architetto, per la esatta ed economica esecuzione dei lavori.

ART. 82.

Dovrà intervenire ai Congressi economici e sarà a disposizione del Consiglio di amministrazione nelle Adunanze del medesimo, come pure dovrà eseguire ogni ordine che in relazione alla sua qualifica gli venisse ordinato dal Camerlengo.